Regolamento sui criteri e sulle modalità di impiego e assegnazione delle risorse finanziarie, strumentali e infrastrutturali del Dipartimento di Scienze

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di impiego e di eventuale assegnazione delle risorse finanziarie, strumentali e infrastrutturali disponibili presso il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.
2. La gestione delle risorse è orientata al perseguimento degli obiettivi strategici del Dipartimento e dell'Ateneo e si fonda sui principi di:

   a. trasparenza e pubblicità dei criteri adottati;
   b. equità e pari opportunità;
   c. efficacia, efficienza ed economicità;
   d. valorizzazione della qualità della ricerca, della didattica e della terza missione;
   e. sostegno alle esigenze comuni e alle attività strategiche;
   f. attenzione alle ricercatrici e ai ricercatori nelle fasi iniziali della carriera;
   g. verifica dell'adeguatezza e dell'efficacia dei criteri adottati.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica, nei limiti delle competenze attribuite al Dipartimento e nel rispetto della normativa e dei regolamenti di Ateneo, ai criteri e alle modalità di impiego delle risorse finanziarie, strumentali e infrastrutturali disponibili.

2. Rientrano, in particolare, nell'ambito di applicazione del Regolamento:

   a. le risorse finanziarie non soggette a specifici vincoli di destinazione;
   b. gli spazi, i laboratori, le attrezzature e le infrastrutture;
   c. eventuali ulteriori risorse attribuite al Dipartimento.

3. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le risorse relative al personale docente, disciplinate dallo specifico Regolamento dipartimentale in materia di reclutamento. Quanto al personale non docente, si applicano i regolamenti di Ateneo vigenti in materia.

Art. 3 – Criteri generali

1. Le decisioni relative all'impiego e all'assegnazione delle risorse sono adottate dal Consiglio di Dipartimento, tenendo conto delle esigenze didattiche, scientifiche, organizzative e di funzionamento del Dipartimento.
2. Nelle proprie determinazioni, il Consiglio può tenere conto, in relazione alla natura e alla disponibilità delle risorse, dei seguenti criteri:

   a. coerenza con gli obiettivi del Dipartimento e dell'Ateneo;
   b. rilevanza delle esigenze rappresentate;
   c. utilità per le attività didattiche, scientifiche e organizzative;
   d. sostenibilità economica e gestionale;

e. possibilità di utilizzo condiviso delle risorse;
f. risultati attesi e potenziale beneficio per il Dipartimento;
g. ove pertinente, dei risultati delle attività precedentemente sostenute.

3. I criteri indicati nel presente articolo hanno carattere generale e sono applicati tenendo conto delle caratteristiche delle risorse disponibili e delle specifiche esigenze del Dipartimento.
4. L'individuazione dei criteri non determina automatismi nell'assegnazione delle risorse, che resta affidata alla valutazione del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto della normativa e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 4 – Competenze degli organi

1. Il Consiglio di Dipartimento, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto delle risorse disponibili:

   a. definisce i criteri generali per il loro impiego;
   b. assume le deliberazioni relative alla loro destinazione e assegnazione;
   c. può verificarne l'utilizzo e valutare, ove necessario, eventuali modifiche alle determinazioni adottate.

2. Il Direttore, con il supporto della Giunta e del Responsabile amministrativo, cura, nell'ambito delle rispettive competenze, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento relative all'impiego delle risorse, nel rispetto della normativa e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 5 – Conflitto di interessi

1. I soggetti coinvolti nell'impiego o nell'assegnazione delle risorse sono tenuti a dichiarare ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, diretto o indiretto, e ad astenersi dalle relative attività istruttorie e decisionali.

Art. 6 – Criteri generali di impiego delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili possono essere impiegate, nel rispetto della loro destinazione e della normativa di Ateneo e della normativa vigente in materia di contratti pubblici, per:

   a. il funzionamento generale del Dipartimento e delle sue strutture;
   b. le esigenze connesse alle attività istituzionali di ricerca, didattica e terza missione;
   c. l'acquisizione, la manutenzione e l'utilizzo di attrezzature, strumenti e infrastrutture;
   d. l'organizzazione e la partecipazione a iniziative scientifiche, didattiche e istituzionali;
   e. ulteriori esigenze connesse alle finalità del Dipartimento.

2. L'indicazione delle finalità di cui al comma precedente non comporta l'individuazione di quote riservate né l'obbligo di finanziamento delle singole tipologie di attività. L'impiego delle risorse è deliberato dal Consiglio di Dipartimento tenendo conto delle disponibilità finanziarie, degli eventuali vincoli di destinazione e delle esigenze di volta in volta rilevate.
3. In presenza di risorse specificamente disponibili, il Consiglio di Dipartimento può altresì deliberare interventi a sostegno della ricerca, della partecipazione a bandi, del cofinanziamento di progetti e della pubblicazione o diffusione dei risultati scientifici.

Art. 7 – Modalità di assegnazione

1. Le risorse possono essere assegnate:

   a. direttamente, sulla base di criteri oggettivi approvati dal Consiglio;
   b. mediante avvisi interni;
   c. mediante valutazione comparativa delle proposte;
   d. attraverso il cofinanziamento di iniziative già selezionate nell'ambito di procedure competitive.

2. Qualora si proceda mediante avviso interno, il Consiglio di Dipartimento ne definisce le modalità, i criteri e i termini, tenendo conto della natura e della destinazione delle risorse disponibili.
3. Ove necessario, il Consiglio di Dipartimento individua le modalità di esame delle richieste e i soggetti incaricati della relativa istruttoria.

Art. 8 – Criteri di valutazione delle richieste

1. Nella valutazione delle richieste si tiene conto, in relazione alla natura della risorsa, dei seguenti elementi:

   a. qualità scientifica o didattica della proposta;
   b. coerenza con gli obiettivi strategici del Dipartimento;
   c. sostenibilità economica e organizzativa;
   d. coinvolgimento di giovani ricercatrici e ricercatori;
   e. capacità di attrarre ulteriori finanziamenti;
   f. carattere interdisciplinare e innovativo;
   g. ricaduta sulla comunità dipartimentale;
   h. grado di utilizzo delle risorse precedentemente assegnate.

Art. 9 – Risorse per la ricerca

1. Le risorse per la ricerca, qualora disponibili, possono essere utilizzate, nel rispetto della normativa di Ateneo e degli eventuali vincoli di destinazione, per attività quali:

   a. l'avvio di nuovi progetti e il consolidamento di attività di ricerca già in corso, con particolare attenzione alle iniziative che coinvolgano più ambiti scientifici del Dipartimento;
   b. la predisposizione di proposte progettuali da presentare nell'ambito di bandi competitivi nazionali e internazionali;
   c. lo svolgimento di indagini sul campo e di attività in laboratorio, in archivio, in biblioteca o presso altre strutture di ricerca;
   d. l'acquisto di materiali di consumo, strumentazioni, banche dati, software e servizi specialistici necessari alla ricerca;
   e. le missioni e la mobilità connesse ad attività di ricerca, collaborazioni scientifiche e partecipazione a reti nazionali e internazionali;
   f. l'organizzazione di incontri scientifici e di iniziative finalizzate alla costituzione o al consolidamento di gruppi e reti di ricerca;
   g. le spese di pubblicazione, documentazione, comunicazione e diffusione dei risultati.

2. L’impiego delle risorse tiene conto della pluralità degli ambiti scientifici presenti nel Dipartimento e delle relative specificità.

Art. 10 – Risorse per la didattica e la terza missione

1. Le risorse eventualmente disponibili per la didattica possono essere impiegate tenendo conto:

   a. della numerosità e delle esigenze dei corsi di studio;
   b. delle necessità di laboratori, esercitazioni e attività sul campo;
   c. dell’innovazione delle metodologie didattiche;
   d. delle attività di orientamento, tutorato e internazionalizzazione.

2. Le risorse eventualmente disponibili per la Terza Missione e Valorizzazione delle conoscenze possono essere impiegate per attività coerenti con gli obiettivi del Dipartimento e dell’Ateneo.

Art. 11 – Spazi, laboratori e attrezzature

1. Gli spazi e le attrezzature sono assegnati sulla base delle esigenze delle attività di ricerca, didattica e servizio.

2. Nell’assegnazione degli spazi e delle attrezzature si tiene conto, in relazione alla loro natura e disponibilità:

   a. delle esigenze scientifiche, didattiche, tecniche e organizzative documentate;
   b. della coerenza dell’utilizzo previsto con le attività e gli obiettivi del Dipartimento;
   c. delle caratteristiche degli spazi e delle attrezzature e della loro adeguatezza rispetto alle attività da svolgere;
   d. delle esigenze di sicurezza, accessibilità e corretta conservazione dei beni;
   e. delle necessità connesse allo svolgimento di progetti e attività di ricerca;
   f. della possibilità di un utilizzo condiviso, ove compatibile con la natura delle attività.

I criteri sono valutati complessivamente, tenendo conto delle specifiche esigenze rappresentate, e non determinano automatismi nell’assegnazione.

Art. 12 – Utilizzo, rendicontazione e revoca

1. Le risorse devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nel provvedimento di assegnazione e nel rispetto delle procedure amministrativo-contabili di Ateneo.
2. Ove previsto dal provvedimento di assegnazione, i beneficiari presentano una relazione sintetica sull’utilizzo delle risorse e sulle attività svolte.
3. Le somme non utilizzate entro i termini stabiliti possono essere:

   a. revocate;
   b. riassegnate ad altre iniziative;
   c. mantenute nella disponibilità del beneficiario in presenza di motivate esigenze e previa autorizzazione.

4. In caso di utilizzo non conforme, il Consiglio di Dipartimento assume le determinazioni conseguenti nel rispetto della normativa e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 13 – Incentivi e premialità

1. Eventuali incentivi e premialità sono attribuiti sulla base di criteri preventivamente definiti e resi pubblici.
2. I criteri possono riguardare:

   a. la predisposizione e la presentazione di proposte progettuali che, pur non ammesse a finanziamento, abbiano conseguito una valutazione positiva o superato le soglie di qualità previste dalla procedura competitiva;

   b. il conseguimento di premi o riconoscimenti scientifici attribuiti da istituzioni nazionali o internazionali nell'ambito di procedure comparative.

3. Le modalità di attribuzione sono definite dal Consiglio di Dipartimento e rese pubbliche nel rispetto della normativa e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 14 – Trasparenza e verifica dei criteri

1. Il Dipartimento assicura la pubblicazione del presente Regolamento e degli eventuali atti con i quali sono definite specifiche modalità di assegnazione delle risorse, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo.
2. L'adeguatezza e l'efficacia dei criteri adottati sono verificate periodicamente nell'ambito delle ordinarie attività di assicurazione della qualità del Dipartimento, anche ai fini del loro eventuale aggiornamento.

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni amministrativo-contabili dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, nonché la normativa vigente.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento ed entra in vigore secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo.